

## ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 27 MAGGIO 2005 <sup>(1)</sup>**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,67 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,67 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	69,67 <sup>(2)</sup>
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3667 <sup>(4)</sup>
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,67 <sup>(2)</sup>
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3667 <sup>(4)</sup>
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3667 <sup>(4)</sup>
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3667 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,67 <sup>(2)</sup>
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3667 <sup>(4)</sup>

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(4)</sup> L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(5)</sup> L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).